



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

27 aprile 2021

Presentazione	1
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	2
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	6
I Principi di revisione	8
Controlli interni	14

Presentazione

Cara/o collega,

anche questo trimestre abbiamo il piacere di inviarti l'Informativa "Valutazione e controlli" con cui vogliamo offrirti alcuni spunti di riflessione sulle principali novità normative e di prassi prodotte in questo periodo di emergenza sanitaria, a cui si aggiungono documenti che hanno visto il diretto coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

La prima delle quattro sezioni dell'informativa, dedicata ai Principi Contabili Nazionali, si sofferma sugli effetti prodotti sul bilancio di esercizio a seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti governativi in risposta alla crisi pandemica. A tal proposito, la sezione richiama una serie di documenti, con cui l'OIC fornisce alcune indicazioni in merito al trattamento contabile dei *bonus* fiscali, in tema di rivalutazione dei beni, di trattamento delle perdite di esercizio, e di trattamento contabile correlato alla sospensione degli ammortamenti.

La seconda sezione, riguardante i Principi di Valutazione, tratta il tema de "La valutazione d'azienda ed il percorso di analisi dell'esperto", raccogliendo gli stimoli dell'Organismo Italiano di Valutazione. Tra i differenti contributi pubblicati sul sito dell'OIV, riportiamo il *Discussion Paper n. 1/2021 "L'uso di informazione finanziaria prospettica nella valutazione d'azienda"*, con cui si vogliono fornire delle linee-guida e alcuni principi base al professionista-esperto nell'attività di costruzione di un piano industriale per la proiezione di risultati attesi.

Nella sezione relativa ai Principi di Revisione, si pone in evidenza la versione aggiornata al 2020 del documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti". A ciò si aggiungono, in particolare, le comunicazioni del MEF in merito alla formazione obbligatoria e l'*handbook* 2020 dei principi di revisione internazionale (ISA Italia).

Per concludere la sezione sui Controlli Interni, in cui ci si è voluti soffermare sul "Rapporto Consob sulla corporate e governance delle società quotate italiane - 2020". Con il rapporto, la Consob, ha voluto fornire evidenze in relazione a organi sociali, assetti proprietari, operazioni con parti correlate, con particolare riguardo ai dati relativi al governo societario e agli organi sociali. È presente in questa sezione anche un commento ad una sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. VI, pubblicata il 4 marzo 2021, n. 6027 sull'equa determinazione del compenso dei sindaci, oltreché il tema sulle perdite rilevanti delle società di capitali in funzione della relazione degli amministratori e osservazioni dei sindaci ex artt. 2446, primo comma, e 2482-bis, secondo comma, c.c.

Come ogni informativa, la sua lettura è facilitata dalla presenza di collegamenti ipertestuali per richiamare documenti di legge, di prassi e di dottrina.

Con la speranza di averTi fatto cosa gradita, Ti auguro buona lettura.

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



Normativa emergenziale ed impatto sui bilanci dell'esercizio 2020

OIC, Bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 25 gennaio 2021 una bozza in pubblica consultazione concernente "[Le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi](#)".

La comunicazione origina da una richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate. Al documento poteva essere data risposta entro il 10 febbraio 2021.

La Comunicazione esamina le seguenti casistiche:

- i. contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale. In questa prospettiva lo *standard setter* afferma che il diritto a compensare debiti tributari sia assimilabile per la società committente ad un contributo in conto impianti laddove "[i] contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime..." (OIC 16, par. 86);
- ii. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente. Il

documento afferma che il credito della società commissionaria che ha realizzato l'investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente, sia riclassificato come credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso;

- iii. contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto. Viene, a tale riguardo, osservato come la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio è rilevato dalla società cedente a conto economico come onere o provento finanziario;
- iv. contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione. La società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell'OIC 15.

La contabilizzazione dei suddetti crediti è iscrivibile secondo le regole proprie del costo ammortizzato.

FNC, IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio

La Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato in data 2



febbraio 2021 il documento [“IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio”](#).

Il contributo illustra le principali tipicità del documento dello IASB dedicato ai ricavi, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 per le società IAS *adopter*.

Il testo analizza, con molteplici esemplificazioni tratte per la quasi totalità dagli esempi illustrativi dello *staff* della Fondazione IFRS, il *five-step model* del Principio contabile internazionale. Sono, per questo, illustrate le principali linee guida inerenti alle seguenti fasi:

- identificazione del contratto;
- adempimento dell'obbligazione di fare;
- determinazione del *transaction price*;
- allocazione del prezzo alle obbligazioni;
- riconoscimento dei ricavi.

L'iniziativa acquisisce rilievo anche a livello “locale” stante il progetto sulla contabilizzazione dei ricavi portato avanti dall'OIC, ispirato, in parte, dalle previsioni del già citato IFRS 15.

OIC, Documento interpretativo n. 8 “Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)”

L'OIC ha pubblicato, al termine del *due process* statutariamente previsto (11 marzo 2021), il documento interpretativo n. 8 [“Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio \(continuità aziendale\)”](#).

Il documento è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione e rappresenta la versione definitiva di quella pubblicata in bozza in data 25 gennaio 2021.

Rileva ricordare che l'art. 38-*quater* della L. n. 77 del 17 luglio 2020 dispone che: *“Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”*.

L'OIC si sofferma, in linea (laddove possibile) con le interpretazioni già fornite nel documento interpretativo n. 6 del 3 giugno 2020 concernente la “deroga” sulla continuità aziendale contenuta nell'art. 7 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 (decreto “Liquidità”), sui principali temi inerenti all'applicazione della norma, quali l'ambito di applicazione, l'effetto a livello di redazione del bilancio, e l'informativa di bilancio.



**OIC, documento interpretativo n. 7
“Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”**

L’OIC ha pubblicato il 31 marzo 2021 il documento interpretativo n. 7 [“Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”](#).

Il documento è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione.

Si consideri che la normativa emergenziale di cui all’art. 110, co. 1-7 della l. 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con modificazioni del d.l. 14 agosto 2020 n. 104, ha riproposto la possibilità per i soggetti dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare, nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, rivalutazioni dei beni d’impresa anche solo ai fini civilistici.

Alla luce dell’emergenza pandemica, sono state previste particolari condizioni agevolative. Il riallineamento appare essere, infatti, particolarmente vantaggioso, considerato che il riconoscimento dei valori fiscali avviene con il versamento, secondo le modalità previste, di un’imposta pari al 3% della rivalutazione.

Mentre l’affrancamento della riserva può essere effettuato versando, secondo le modalità previste, un’imposta sostitutiva pari al 10% della stessa.

Il documento interpretativo focalizza (evidentemente) la propria attenzione sulle tematiche contabili. Importanti sono le considerazioni in merito all’ambito oggettivo

della norma, che prevedono anche che “[p]ossono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico” (Documento interpretativo n. 7, par. 5).

Sono ripercorse, inoltre, le varie tematiche proprie delle rivalutazioni quali le modalità di rivalutazione e la contabilizzazione della fiscalità differita nel caso in cui l’operazione sia effettuata ai soli fini civilistici.

Si deve ancora osservare che sul tema Assonime ha pubblicato il 5 marzo 2021 la [Circolare 6/2021 - Rivalutazione dei beni d’impresa e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio](#).

La pubblicazione fornisce una ricognizione delle previsioni in materia di rivalutazione, considerando gli aspetti civilistici e fiscali e fornendo un esame delle modalità applicative della norma e del connesso riallineamento dei valori fiscali delle società che, in virtù di norme antecedenti, hanno effettuato rivalutazioni dei valori ai soli fini civilistici o presentano in bilancio valori civilistici superiori ai pertinenti valori fiscali.

**OIC, documento interpretativo n. 9
“Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”**

L’OIC ha pubblicato il 14 aprile 2021 il documento interpretativo n. 9 [“Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Disposizioni transitorie](#)



[in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti”](#).

Il documento interviene su una delle novità più rilevanti in materia di bilanci 2020. Si ricorda che l'art. 7-bis della citata l. 13 ottobre 2020, n. 126 dispone che *“I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.

Il contributo OIC evidenzia come debba essere interpretata l'applicazione della disposizione normativa a livello tecnico contabile, quali siano le connessioni tra l'adozione della deroga nei prospetti quantitativi e l'informativa, nonché la relazione tra la deroga medesima e le altre previsioni in materia di bilancio.

Sul tema Assonime ha pubblicato la [Circolare 2/2021 - La nuova disciplina sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni](#). La

Circolare, pubblicata l'11 febbraio 2021, illustra l'ambito di applicazione della norma, nonché la costituzione e il funzionamento della riserva indisponibile e le problematiche fiscali.

In ultimo, la FNC ha pubblicato in data 17 marzo 2021 il documento di approfondimento [“La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità”](#)”.

Il testo esamina nella prima parte la gestione contabile delle diverse fasi connesse all'applicazione della norma, quali: applicabilità della deroga alle immobilizzazioni immateriali e materiali; percentuale di quota di ammortamento; rideterminazione del piano di ammortamento o della quota di ammortamento degli esercizi successivi; costituzione delle riserve indisponibili; e, determinazione del fondo per imposte differite.



La valutazione d'azienda ed il percorso di analisi dell'esperto

L'evoluzione dei sistemi economici, orientata sempre più verso una crescente interrelazione tra Paesi diversi ha messo in evidenza il problema di rendere comparabili tra di loro imprese di differenti nazionalità, in particolare nella modalità di rappresentazione delle poste contabili. Proprio per questo motivo, sono stati introdotti i principi contabili internazionali IAS-IFRS, nonché, in Italia, Principi Italiani di Valutazione a cura dell'Organismo Italiano di Valutazione.

Lo scopo è quello di allineare le metodiche valutative entro i confini del nostro Paese rispetto a quelle internazionali, rendendo, in tal senso, più omogenee anche le valutazioni compiute entro i confini nazionali da soggetti con qualificazioni e competenze adeguate.

In questa direzione, i Principi Italiani di Valutazione chiedono che l'esperto esprima un proprio giudizio sulla ragionevolezza delle informazioni prospettiche, richiamando, con ciò, qualunque documento o foglio di lavoro che contenga informazioni qualitative e quantitative frutto di un esercizio di previsione. Alla luce di ciò, l'Organismo Italiano di Valutazione ha pubblicato sul proprio sito, nella sessione dedicata ai documenti approvati, il [Discussion Paper n. 1/2021 "L'uso di informazione finanziaria prospettica nella valutazione d'azienda"](#) con lo scopo di fornire alcune linee-guida e alcuni principi che possano aiutare a valutare la qualità di un piano industriale, o più in generale, di proiezioni di risultati attesi.

L'esercizio di previsione, in relazione al contesto, alle caratteristiche dell'impresa, al suo stadio di vita, all'informazione disponibile, ecc. può presentare diversi gradi di:

- rischio intrinseco;
- complessità;
- analiticità;
- affidabilità;
- completezza;
- impegno strategico;
- sostenibilità finanziaria;
- verifica esterna.

Suddetti profili si combinano fra loro in diverse forme in relazione a specifici fatti e circostanze, con la conseguenza che le relazioni reciproche non sono univoche. Pertanto, il soggetto valutatore è chiamato ad analizzarli e ad esprimere un proprio giudizio autonomo di ragionevolezza dell'informazione prospettica.

Processo da seguire nell'esame dell'informazione finanziaria prospettica

Come suggerito dal documento pubblicato, i passaggi che dovrebbero compiersi nello svolgimento di un incarico di "Valutazione" prevedono:

- raccolta e apprezzamento della base informativa a disposizione, generalmente contenuta nel piano industriale;
- individuazione delle finalità per cui è stato predisposto il piano: in particolare, l'esperto dovrà verificare se esistano evidenze di fattori di rischio non



- considerate all'interno del piano stesso;
- identificazione del responsabile del processo di elaborazione e approvazione del piano industriale redatto e verifica dell'orizzonte temporale su cui è definito quest'ultimo;
 - verifica della completezza, coerenza e sostenibilità finanziaria;
 - esame del contesto competitivo in cui opera l'azienda oggetto di valutazione: in questa fase l'esperto valutatore avrà il compito di verificare se determinate dinamiche competitive possano mettere a rischio i dati previsionali;
 - analisi delle assunzioni alla base dei dati finanziari prospettici e del modello di pianificazione adottato dalla società per tradurre le scelte e le azioni strategiche in prospettive di carattere quantitativo. Quest'ultimo rappresenta un passaggio fondamentale ai fini della formulazione di un giudizio sulla ragionevolezza e adeguatezza dell'informazione prospettica e sul profilo di rischio ad essa associata.

I profili di rischio nella valutazione d'azienda

Al fine di poter esprimere un giudizio di ragionevolezza e adeguatezza dell'informazione finanziaria prospettica, il professionista dovrà altresì tener conto dei diversi profili di rischio che compongono il processo di valutazione di un'azienda:

- *rischio intrinseco del business* da valutare: un'azienda operante in settori caratterizzati da maggiore competitività presenterà un rischio intrinseco più alto;

trattasi, nello specifico, di un profilo di rischio su cui l'esperto valutatore non è in grado di intervenire;

- *rischio di affidabilità* della base informativa: tale rischio risulta essere solo parzialmente modificabile da parte dell'esperto;
- *rischio di errata applicazione del modello valutativo*: trattasi di un profilo di rischio totalmente controllabile da parte dell'esperto valutatore.

La stima del valore terminale

Solo dopo che l'informazione finanziaria prospettica sia stata giudicata ragionevole, l'esperto chiamato a svolgere la valutazione d'azienda potrà stimare il valore terminale.

Secondo quanto riportato nel *Discussion Paper* "il valore di un'impresa può essere concepito come somma di due componenti: il valore attuale lordo degli asset in place ed il valore attuale netto dei futuri investimenti concretamente realizzabili dall'impresa in relazione allo specifico vantaggio competitivo di cui dispone. L'esperto, pertanto, deve considerare quali sono gli effetti del piano sul risultato finale della stima ottenuta sulla base dell'*income approach*".

La valutazione d'azienda di per sé comprende una rilevante ed ineliminabile soggettività che deriva dalla natura stessa dell'oggetto di stima e dalla diversità degli approcci e dei metodi utilizzati. Il *Discussion Paper* n. 1/2021 rappresenta, pertanto, un ulteriore passo verso la crescente standardizzazione degli approcci valutativi.



I recenti aggiornamenti sul tema della revisione legale dei conti

È stata pubblicata la versione aggiornata ai bilanci 2020 del documento “la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”

Come da tradizione, anche quest’anno il CNDCEC ha aggiornato e pubblicato uno dei documenti maggiormente apprezzati dai professionisti che rivestono il duplice ruolo di sindaco e revisore, ossia [“La Relazione Unitaria di Controllo Societario del Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei Conti”](#).

Tale documento rappresenta un importante strumento operativo, di immediata fruizione, che contiene al suo interno un modello di relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti in linea con le ultime evoluzioni normative e regolamentari.

Quest’anno risulta ancora più evidente la necessità di poter fare affidamento su strumenti operativi, quale il documento in oggetto, che recepiscono non solo le novità relative alla pubblicazione dei nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia), ma anche le disposizioni emergenziali legate alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, il primo dell’era pandemica.

Nel dettaglio, il modello di relazione unitaria recepisce le novità introdotte dalla pubblicazione di ben 22 principi di revisione internazionali (ISA Italia) che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci

relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

Le versioni aggiornate dei principi di revisione pubblicati con la Determina RGS del 3 agosto 2020 (Prot. MEF-RGS n. 153936) hanno recepito:

- le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 135/2016 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento (UE) n. 537/14 aventi ad oggetto aspetti trattati nei relativi principi ISA Italia;
- le modifiche apportate ai principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB nell’ambito dei progetti: *“Accounting Estimates”*, *“Non-Compliance with Laws and Regulations”* (NO-CLAR), *“Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements”*, *“Using the work of internal auditors”*.

In aggiunta, il modello di relazione unitaria, aggiornato per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, recepisce al suo interno anche il complesso quadro normativo implementato dal Legislatore nazionale al fine di contrastare gli effetti dirompenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, fornendo l’analisi di alcune criticità connesse all’attività di vigilanza e alla revisione legale dei conti. In particolare, tale modello aggiornato tiene conto:

- della deroga in merito all’applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell’art. 38-*quater* del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la l. 17



PRINCIPI DI REVISIONE

luglio 2020, n. 77;

- della sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 60 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. Decreto Agosto);
- della disciplina delle perdite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") così come novellato dalla legge di bilancio per il 2021.

Infine, il documento recepisce alcuni profili di novità che hanno riguardato i modelli comportamentali suggeriti e raccomandati di recente dal CNDCEC per guidare i sindaci nello svolgimento delle proprie funzioni, contenuti nelle nuove *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"* pubblicate il 18 dicembre 2020 e applicabili a partire dal 1° gennaio 2021. In particolare, la sezione 7 di dette Norme tratta specificatamente la struttura e il contenuto della relazione dei sindaci. In tale ambito, le modifiche apportate alla nuova versione delle citate Norme hanno garantito un più efficace coordinamento tra il giudizio del revisore e quello del collegio sindacale (o del sindaco unico), ripreso, con opportune esemplificazioni, nel testo del documento contenente la relazione unitaria.

Il documento in oggetto è suddiviso in due sezioni a cui fanno seguito tre allegati. La prima sezione del documento contiene la descrizione della struttura della relazione unitaria con un *focus* specifico sulle modalità di sottoscrizione della relazione unitaria ai tempi del Covid-19. La seconda sezione, invece, accoglie l'analisi del contenuto della relazione unitaria che tiene

conto dei riflessi, per il sindaco-revisore, delle tante novità e dei nuovi obblighi connessi alla redazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con particolare riferimento ai temi:

- della sospensione degli ammortamenti;
- della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni e valutazione dei titoli;
- delle perdite rilevanti;
- dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

I tre allegati del documento costituiscono uno strumento di immediata fruizione per il soggetto che si trova a rivestire il duplice ruolo di sindaco e revisore e che si accinge a predisporre la relazione del proprio operato con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020. I tre allegati sono composti da:

- *Allegato 1*: Modello di relazione unitaria del collegio sindacale [sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe;
- *Allegato 2*: Modello di relazione unitaria del collegio sindacale [sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe;
- *Allegato 3*: Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all'art. 2429, co. 3, c.c.

Mef: nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria

Con la [comunicazione del 4 gennaio 2021](#) sono state fornite alcune indicazioni in tema di



PRINCIPI DI REVISIONE

formazione obbligatoria degli iscritti al Registro dei Revisori Legali. In particolare:

- 1) *Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.* Gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti definiti dall'art. 5 del d.lgs. 39/2010 relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno (di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale), si intendono eccezionalmente assolti se i crediti vengono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. Sul punto è importante sottolineare che tale disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021. In conseguenza di ciò, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti; l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente (ossia, prima del 1° gennaio 2022); i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti).
- 2) *Conferma del programma annuale 2020.* Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010, adottato con Determina RGS n. 642668 del 12/05/2020.
- 3) *Conferma delle istruzioni illustrate nella circolare n. 3 del 20/02/2020* in materia di

formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti.

Le suddette comunicazioni sono state oggetto dell'[Informativa CNDCEC n. 4 del 12 gennaio 2021](#).

Mef: pubblicazione handbook 2020 dei principi di revisione internazionale (ISA Italia)

A partire dal 18 gennaio 2021, è presente sul sito della RGS, la pubblicazione "[Handbook dei Principi di revisione internazionali \(ISA Italia\) vigenti nell'anno 2020](#)" consistente in una raccolta unitaria per anno di vigenza dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) aggiornata all'ultima Determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato il 3 agosto 2020.

Proroga di un anno dell'entrata in vigore del regolamento esef (european single electronic format)

Il Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha definito le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione che gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenuti ad utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali. Al fine di facilitare il processo di transizione al nuovo formato elettronico, tale Regolamento ha previsto due fasi distinte:

- la prima fase prevede l'adozione della



marcatura XBRL per tutti i numeri (in una valuta dichiarata) presenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, nel rendiconto finanziario del bilancio consolidato e di alcune informazioni riportate nella Tabella 1 dell'Allegato II del Regolamento Delegato a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva;

- la seconda fase impone, in aggiunta, la marcatura di tutte le informazioni comunicate nei bilanci consolidati IFRS (anche attraverso riferimenti incrociati ad altre parti delle relazioni finanziarie annuali) che corrispondono agli elementi della Tabella 2 dell'Allegato II del Regolamento Delegato per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva.

Il Legislatore nazionale, con il decreto Milleproroghe (d.l. n. 183/2020), ha stabilito che le disposizioni sul nuovo formato ESEF si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021, prorogando di 1 anno l'entrata in vigore del nuovo obbligo in linea con la facoltà concessa dal Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 26 febbraio 2021, L68.

Consob: sono stati pubblicati 2 richiami di attenzione sull'informativa da fornire in

riferimento alle misure di sostegno all'economia

La Consob ha recentemente pubblicato il [Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16 febbraio 2021](#) e il [Richiamo di attenzione n. 4/21 del 15 marzo 2021](#), con cui ha fornito alcune indicazioni con riferimento all'informativa da produrre in presenza di misure di sostegno all'economia, volte a contrastare gli effetti negativi della diffusione del Covid-19.

Il *Richiamo di attenzione n. 1/21* del 16 febbraio 2021 contiene indicazioni da fornire:

- da parte degli emittenti vigilati, degli organi di controllo e delle società di revisione in relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali;
- dalle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie 2020;
- dagli emittenti con azioni quotate e dagli organi di controllo in occasione di assemblee per deliberare sul capitale;
- dai responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi;
- dagli emittenti soggetti alla disciplina del MAR.

Tale documento della Consob, dopo aver ricordato le aree tematiche di particolare importanza ai fini della redazione dei bilanci 2020 (applicazione dello IAS 1 "*Presentazione del bilancio*", dello IAS 36 "*Riduzione di valore delle attività*", dell'IFRS 9 "*Strumenti finanziari*", dell'IFRS 7 "*Strumenti finanziari: Informazioni integrative*" e dell'IFRS 16 "*Leasing*"), sottolinea che i revisori -



PRINCIPI DI REVISIONE

nell'esecuzione delle proprie attività di controllo - devono prestare particolare attenzione agli impatti che possono derivare dalle incertezze connesse agli effetti della pandemia e al termine delle misure di sostegno all'economia, innalzando il proprio livello di scetticismo professionale, con particolare riferimento alle stime contabili, al *going concern* e alla relativa *disclosure*. Inoltre, i revisori devono valutare attentamente gli elementi che possono dar luogo a rischi di errori significativi dovuti a frodi (prevedendo - ove necessario - procedure di revisione aggiuntive), le limitazioni connesse alle misure restrittive e la transizione al *remote working* che potrebbero generare criticità per il sistema di controllo interno della società revisionata. Infine, i revisori devono valutare attentamente gli aspetti che sono stati significativi nella revisione del bilancio al fine di stabilire se inserirli o meno all'interno degli "aspetti chiave" della relazione di revisione; mentre, se sono state riscontrate rilevanti difficoltà nella conclusione delle procedure di revisione, è necessario valutarne gli effetti sull'espressione del giudizio sul bilancio.

Il *Richiamo di attenzione n. 4/21* del 15 marzo 2021 contiene, invece, alcune indicazioni in merito all'informativa da fornire con riferimento ai bilanci 2020 redatti sulla base delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali ed è indirizzato:

- agli emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- agli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") e su sistemi organizzati di negoziazione ("OTF")

soggetti al Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR");

- alle società di revisione e agli organi di controllo.

Tale documento della Consob richiama gli interventi predisposti dal Legislatore nazionale per preservare la continuità aziendale a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 38-*quater* del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dalla l. 17 luglio 2020 n. 7) e i relativi chiarimenti dell'OIC (Documento Interpretativo n. 8) in merito alle modalità applicative e alle informazioni integrative che gli emittenti devono rendere nei bilanci; l'informativa da rendere nel caso di utilizzo delle altre misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, quali la facoltà di sospendere l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60 della l. n. 126/2020 di conversione con modificazioni del d.l. 14 agosto 2020, n. 104), la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante (d.m. 17 luglio 2020 che ha esteso all'esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta nell'art. 20-*quater* del d.l. n. 119/2018 convertito nella l. n. 136/2018), la facoltà di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni aziendali (art. 110 del d.l. n. 104/2020 convertito con l. n. 126/2020); la possibilità di avvalersi delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (art. 6 del d.l. n. 23/2020).

La possibile interruzione delle misure a sostegno dell'economia e le incertezze connesse agli effetti della pandemia determinano un incremento della componente di *judgement* insito nelle valutazioni di



PRINCIPI DI REVISIONE

bilancio: tale incremento comporta una maggiore attenzione da parte del revisore nell'esecuzione delle proprie procedure di revisione, soprattutto con particolare riguardo alle stime contabili e in relazione ai profili connessi con le verifiche in ordine alla continuità aziendale e alle conseguenti informazioni da rendere nel bilancio.

Inoltre, i revisori devono valutare gli elementi che possono determinare ulteriori rischi di errori dovuti a frodi e pianificare, ove ritenuto necessario, procedure di revisione aggiuntive; nonché, le limitazioni generate dall'implementazione delle misure restrittive e/o la transizione al *remote working* che potrebbero, anche, mettere a rischio l'efficacia operativa dei sistemi di controllo interno della società revisionata.

Dato l'attuale contesto pandemico, la Consob ribadisce, anche nel documento in oggetto, la necessità per il revisore:

- di innalzare il proprio livello di scetticismo professionale nell'applicare i principi di revisione internazionali (ISA Italia) al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio;
- di porre in essere adeguate interlocuzioni con i responsabili delle attività di *governance*;
- di acquisire appropriati elementi probativi ed informazioni aggiornate sino alla data di emissione della relazione di revisione;
- di valutare attentamente, in presenza di rilevanti difficoltà nella conclusione delle

procedure di revisione, il relativo impatto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio.

Il *Richiamo di attenzione n. 4/21 del 15 marzo 2021* si conclude ponendo l'accento sulla necessità di rafforzare i flussi informativi degli organi di controllo sia con l'organo di amministrazione preposto alla redazione del bilancio, sia con i revisori (anche tenuto conto, ove gli emittenti siano enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i, dei compiti assegnati al Comitato per il controllo interno e alla revisione contabile dall'art. 19, d.lgs. n. 39/2010).



Ultime disposizioni normative, giurisprudenza e prassi recenti

Rapporto Consob 2020 sulla *corporate governance* delle società quotate italiane

La Consob ha recentemente pubblicato il Rapporto sulla *corporate e governance* delle società quotate che fornisce evidenze in relazione a organi sociali, assetti proprietari e operazioni con parti correlate. Con specifico riguardo ai dati relativi al Governo societario e agli organi sociali, il Rapporto informa che il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, basato sulla compresenza dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, risulta essere il più utilizzato dalle s.p.a. quotate, tra le quali, infatti, solo tre hanno optato per il sistema monistico di amministrazione e controllo e una per il sistema dualistico. In particolare, il collegio sindacale, utilizzato in 223 società secondo le stime di fine 2019, risulta composto, in continuità con le pregresse rilevazioni, in media da tre componenti e le società in cui il collegio sindacale include almeno un esponente di minoranza sono aumentate dalle originarie 90 società del 2011 (anno di inizio delle rilevazioni) alle 120 società (nello specifico, 27 società nel settore della finanza, 57 nell'industria, 36 nel settore dei servizi).

L'età media dei componenti dell'organo di controllo è di circa 56 anni, sono solitamente di nazionalità italiana e in possesso del diploma di laurea quasi esclusivamente in discipline economiche nel 96% dei casi e sono professionisti/consulenti in più dell'85% dei casi. I componenti dell'organo in possesso di

diploma di laurea, considerato anche il ruolo svolto come comitato per il controllo interno e la revisione contabile per cui l'ordinamento richiede specifiche competenze nel settore di attività della società (cfr. art. 19 d.lgs. n. 39/2010), sono presenti più di frequente negli emittenti a maggiore capitalizzazione e nelle imprese controllate da istituzioni finanziarie.

Con riferimento alla presenza femminile, le rilevazioni ci informano che essa, anche grazie all'attenzione riservata dal legislatore alla tematica della rappresentatività del genere femminile, è aumentata, sebbene con modalità disomogenea a seconda del settore di attività.

In particolare, con riferimento all'organo di controllo, nel 2011 la quota delle donne era molto bassa nelle banche e nelle società quotate (il 10% e il 7%, rispettivamente), mentre era più elevata (il 17% e il 20% rispettivamente) nelle società di capitali a controllo pubblico e in quelle private. Le rilevazioni del 2019 informano che la presenza femminile raggiunge il 39% del totale degli incarichi di amministrazione e controllo, restando pressoché inalterata la stessa distribuzione per settori di riferimento.

Società di capitali e società cooperative

Determinazione del compenso dei sindaci

Si segnala l'ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. VI, pubblicata il 4 marzo 2021, n. 6027.



CONTROLLI INTERNI

La Corte di Cassazione, pronunciandosi su una questione relativa all'insinuazione nel passivo fallimentare di crediti professionali vantati dai componenti del collegio sindacale della società fallita e in ordine al ricorso presentato dalla curatela avverso il decreto del Tribunale fallimentare che riconosceva al collegio sindacale il diritto al compenso per le annualità in cui effettivamente aveva esercitato la propria funzione di vigilanza, escludendo uno degli anni ricompresi nel mandato triennale a causa della protratta inattività dei sindaci, coglie l'occasione per chiarire il regime del compenso dei sindaci delineato nell'art. 2402 c.c.

Il principale motivo di ricorso verteva intorno alla circostanza in base alla quale le obbligazioni del collegio sindacale devono essere considerate nella loro continuità e unitarietà e non possono essere suddivise per anno ai fini della valutazione del loro adempimento o del loro inadempimento. La curatela poneva in evidenza, inoltre, come le omissioni del collegio sindacale non si erano perfezionate in un determinato momento ma si erano protratte nel corso del tempo, andando ad incidere sull'intero triennio di riferimento. Secondo la curatela ricorrente la tesi risultava supportata da specifici indici normativi, rinvenibili per un verso nell'art. 2402 c.c., per altro verso nell'art. 2407 c.c. e nella *prorogatio* dei sindaci a cui sarebbero applicabili le previsioni di cui all'art. 2385, secondo comma, c.c. In sintesi, per esprimere un giudizio con riferimento all'adempimento o all'inadempimento dei doveri dei sindaci, occorreva far riferimento a tutto il periodo in cui i sindaci avevano ricoperto la carica. Dichiarando inammissibili alcune delle

questioni sollevate dalla curatela, la Corte chiarisce come il problema posto dal motivo di ricorso viene nella sostanza a focalizzarsi sul punto se le obbligazioni che l'ordinamento pone, in capo ai sindaci di società per l'intera durata del loro Ufficio, siano passibili di una considerazione solo "globale e unitaria", in relazione al loro adempimento ovvero inadempimento. La decisione si basa sulla necessità di comprendere se la violazione degli obblighi di controllo riscontrata in uno degli anni compresi nel triennio sia destinata a protrarsi per l'intera durata dell'incarico, escludendo per l'intero il riconoscimento del compenso deliberato dall'assemblea all'atto della nomina.

In ordine a tale importante tematica, la Suprema Corte conclude che il ricorso è infondato perché l'adempimento della prestazione richiesta ai sindaci può essere suscettibile di considerazione separata in relazione alla dimensione temporale. A corroborare tale primo assunto, la Corte si sofferma sulla natura dell'obbligazione di vigilanza a cui i sindaci sono tenuti in forza di quanto previsto nell'art. 2403 c.c. Trattandosi di un'obbligazione a carattere continuativo, essa può risultare adempiuta o meno nella generale prospettiva temporale assunta quale parametro definitivo di valutazione. A sostegno di tale assunto, la Corte richiama l'art. 1458 c.c. che, in ordine alla risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazione continuativa, fa salve le prestazioni già eseguite: il principio è valido sia nei casi in cui l'inadempimento segua a un primo periodo in cui l'obbligazione sia stata correttamente adempiuta, sia nei casi in cui le due situazioni



CONTROLLI INTERNI

(adempimenti e inadempimento) si alternino nel periodo di durata del contratto. La normativa che regola le obbligazioni derivanti dall'incarico conferito ai sindaci si pone nell'alveo di tale generale disciplina e la Corte chiarisce, a tal riguardo, che nessuna differente interpretazione può evincersi dalle previsioni di cui all'art. 2407 c.c. o dall'art. 2385, secondo comma, c.c. Più partitamente, concentrando la propria attenzione sulla portata delle previsioni recate dall'art. 2402 c.c. in relazione alla determinazione della retribuzione dei sindaci che, secondo la curatela ricorrente dovrebbe essere determinata al momento della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico, la Cassazione pone nella dovuta evidenza come la previsione non contraddica la natura continuativa dell'obbligazione di vigilanza dei sindaci, bensì intenda esplicitare criteri che possano tutelare l'indipendenza dei sindaci, sottraendoli a modifiche "*... deliberate con intenti punitivi*" o alla "*tentazione di accordi poco lineari*". Di talché, interpretando correttamente l'art. 2402 c.c., non può che ricavarsi come quella spettante ai sindaci sia una retribuzione che è maturata annualmente, ovvero durante l'esercizio sociale e che con riferimento a tale parametro, vale a dire alla singola annualità, deve essere valutato l'inadempimento del sindaco per escludere, conseguentemente, il suo diritto al correlato compenso (in conformità al sinallagma tra prestazioni).

Perdite rilevanti società di capitali - Relazione degli amministratori e osservazioni dei sindaci ex artt. 2446, primo comma, e 2482-bis, secondo comma, c.c.

Il documento «La Sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto "Agosto" e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto "Liquidità"», pubblicato lo scorso 17 marzo a logo CNCDEC e FNC, esamina la disciplina dall'art. 6 del d.l. aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come novellato dalla legge di bilancio per il 2021, disciplina applicabile alle s.p.a., anche quotate, alle s.r.l. e alle società cooperative.

Il documento prospettando le differenti soluzioni elaborate negli ultimi mesi con riferimento alla corretta interpretazione dell'art. 6 d.l. n. 23/2020, mette in luce come la nuova formulazione della disposizione faccia espresso riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ricomprendendo, in tal modo, nei c.d. esercizi a cavallo, non coincidenti con l'esercizio solare, anche le perdite emerse nella parte di esercizio ricompresa nel 2020. La nostra attenzione è indirizzata logicamente alle perdite accertate e registrate nel bilancio relativo all'esercizio 2020 e discusse in occasione dell'approvazione di tale bilancio.

La normativa emergenziale introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 23/2020, da collegare puntualmente alle altre disposizioni approntate durante il 2020 per fronteggiare le criticità riscontrate a causa della pandemia di Covid-19, consente ai soci di rinviare per cinque esercizi successivi a quello in corso al 2020, l'adozione dei provvedimenti utili per ripianare le perdite rilevanti e sanare la precarietà della situazione che può essere alle medesime correlata. Allo stesso modo è consentito rinviare, per lo stesso periodo, l'accertamento della causa di scioglimento per



CONTROLLI INTERNI

perdite rilevanti o, nelle società cooperative, per perdita integrale del capitale sociale.

Facendo leva sulla possibilità accordata dalle disposizioni temporanee in materia di riduzione delle perdite, gli amministratori porteranno alla conoscenza dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2020, fornendo agli stessi soci dettagliate informazioni nella relazione che devono redigere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446, primo comma, c.c. e dell'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. Si rende opportuno precisare, infatti, che l'art. 6 del d.l. n. 23/2020 non dispone la disapplicazione delle previsioni recate dagli artt. 2446, primo comma, c.c. e 2482-bis, commi primo, secondo e terzo comma, c.c. che, come è noto, fanno ricadere sugli amministratori e sui sindaci - o in mancanza di questi ultimi, unicamente nelle s.r.l., sui soggetti incaricati della revisione legale, rilevanti obblighi informativi.

In occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 gli amministratori sono tenuti a sottoporre ai soci una relazione e il collegio sindacale è tenuto a predisporre le proprie osservazioni a tale relazione, in funzione delle perdite rilevanti riportate nell'esercizio e in ordine ai rimedi programmati. Il documento della FNC mette in luce che, quando le perdite siano rilevate e accertate in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, la relazione sulla situazione patrimoniale potrà essere inclusa nel progetto di bilancio e nella documentazione allegata, e specificatamente nella relazione sulla gestione. L'organo di amministrazione illustrerà le motivazioni che hanno

determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio. Nella relazione si renderà opportuno individuare chiaramente la situazione in cui versa la società, la natura delle perdite maturate nel corso dell'esercizio e accertate, stando alle previsioni codicistiche, rispetto alle quali potranno trovar applicazione le misure di sospensione contemplate nell'art. 6 del d.l. n. 23/2020 (in tal senso, anche il richiamo di attenzione pubblicato dalla Consob n. 4/2021 del 15 marzo 2021).

Nella stessa relazione gli amministratori dovranno prospettare la soluzione di avvalersi delle sospensioni previste nell'art. 6 d.l. n. 23/2020, chiarendo che gli opportuni provvedimenti individuati dalla legge nella normativa codicistica potranno essere deliberati in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2025 - vale a dire nel 2026. Inoltre, come impone l'art. 6, comma 4, del d.l. n. 23/2020, le perdite rilevanti rispetto alle quali si rinvia l'adozione degli opportuni provvedimenti, devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. La relazione degli amministratori, dunque, andrà ad integrare nei contenuti quanto già indicato nella nota integrativa.

Le osservazioni che il collegio sindacale formulerà per iscritto rispetto alla relazione degli amministratori dovranno essere connotate da particolare prudenza e attenzione rispetto alla situazione evidenziata



dagli amministratori. In tale prospettiva, adeguandosi alle raccomandazioni contenute nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (cfr. Norma 10.2), le osservazioni del collegio sindacale dovranno necessariamente prendere atto della volontà di fruire dei benefici previsti dall'art. 6 del d.l. n. 23/2020 e valutare che i contenuti della relazione degli amministratori siano soddisfacenti rispetto alla corretta individuazione delle perdite e dei provvedimenti da adottare nel tentativo di recupero della continuità aziendale, in aderenza ai contenuti della vigilanza esercitata sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Alessandra Pagani

Ricercatrice area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

